

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 maggio 2021, n. 144
PARERE FAVOREVOLE, con **PRESCRIZIONE** in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** presentata dal Comune di Barletta (BT) a seguito dell'istanza della società NEMESI S.R.L. per un Centro diurno disabili denominato "Effata", ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL BT di n. 1 Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di 30 posti, sito nel Comune di Barletta, alla via Arrigo Boito n.43.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 il requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

Con particolare riferimento ai requisiti minimi strutturali del centro diurno disabili l'art 6.1 del RR 5/2019 che la struttura deve in ogni caso garantire:

- *un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento;*
 - *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
 - *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
 - *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
 - *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
 - *spazio amministrativo;*
 - *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
 - *servizi igienici attrezzati:*
 - *2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;*
 - *3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne.*
 - *un servizio igienico per il personale.*
- Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità".*

Il comma 1 dell' art 3 della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020 "Disposizioni in materia di requisiti strutturali" stabilisce che *"Ferma restando l'applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione".*

Con pec trasmessa il 23 gennaio 2020, il Comune di Barletta (Bt), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R. n. 2154 del 25/11/2019 dalla Sig.ra Maria Luigia Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Nemesi s.r.l. -PI 08396880729- con sede in Molfetta (Ba), Corso Dante Alighieri n.1/c, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili, ubicato alla via Arrigo Boito n.43, con

dotazione di n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel I bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziali o semiresidenziali di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n. 5/2019 (allegato REA 4 alla DGR 2154);
- Prot. n. 5613 del 23/01/2020 Richiesta di autorizzazione di un Centro diurno educativo e riabilitativo per disabili ai sensi dell'art.3 R.R. n.5 del 2019, sito in Barletta alla via A. Boito n.43-47-49;
- Prot. n.4940 del 21/01/2020 parere di conformità alla normativa urbanistica ed edilizia;
- 1.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DPR 28 dicembre 2000, n.445;
- 2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DPR 28 dicembre 2000, n.445;
- Documento d'identità del legale rappresentante della Sig.ra Maria Luigia Paparella;
- 1.Contratto condizionato di locazione ad uso commerciale(scadenza 1/07/2020)
- 2.Contratto condizionato di locazione ad uso commerciale(scadenza 1/09/2020);
- Elaborati grafici;
- Relazione tecnico descrittiva per la realizzazione di un centro diurno per disabili;
- Prot. 008 del 15/01/2020 Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno educativo e riabilitativo per disabili, ai sensi dell'art. 3, RR 5 del 25/01/2019, sito alla via Boito n.43, Barletta;
- Prot. n.007 del 14/01/2020 Richiesta parere di conformità urbanistica per la realizzazione di un Centro diurno Educativo e Riabilitativo per disabili.

Con DD n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n.2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con nota prot. AOO183_973 del 20/01/2021 è stata notificata alla società Nemesi s.r.l. e al Comune di Barletta, la DD n.355 del 17/12/2020 e la scheda di valutazione relativa al Centro diurno disabili sito a Barletta, alla via Arrigo Boito n.43.

Con nota del 21 gennaio 2021 la società Nemesi srl forniva allo scrivente Servizio precisazioni in merito alle carenze riscontrate relative al Centro diurno disabili sito in Barletta alla via Arrigo Boito n.43-47-49.

Con DD n. 29 del 09/02/2021 avente ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”* si procedeva ad apportare modifiche all'allegato 5 della DD n. 355 del 17/12/2020 relative all'assegnazione dei posti per il Centro diurno disabili nel distretto di Barletta; revocare l'assegnazione dei posti al soggetto assegnatario con la DD n. 355/2020; disporre l'invio della richiesta documentale alle due società che hanno presentato istanza per l'assegnazione di posti di Centro diurno disabili nel DSS Barletta; rinviare l'assegnazione dei posti presenti per Centro diurno disabili nel Distretto di Barletta all'esito delle valutazioni conseguenti ai chiarimenti e integrazioni forniti dai due soggetti istanti.

Con nota prot. n. AOO183/2183 del 9.02.2021 lo scrivente Servizio notificava alla società Nemesi srl, la DD n. 29 del 9.02.2021 e chiedeva entro e non oltre 10 giorni dalla presente comunicazione, di fornire chiarimenti ed integrazioni in merito alle carenze rilevate nella scheda di valutazione notificata con la nota prot. n. AOO 183/973 del 20.01.2021, rinviando l'assegnazione dei posti presenti per un Centro diurno disabili nel Distretto di Barletta all'esito delle valutazioni conseguenti ai chiarimenti e integrazioni fornite dal soggetto istante

Con pec trasmessa allo scrivente Servizio in data 12 febbraio 2021, la società Nemesi S.r.l. forniva chiarimenti e precisazioni in merito alle carenze rilevate nella scheda di valutazione di cui alla Ns nota prot. n. AOO183/2183 del 9.02.2021 in relazione al Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili, sito in Barletta alla via Arrigo Boito n.43. Nel dettaglio, in merito alle carenze riscontrate, la società Nemesi comunicava che :

*"a) la reale superficie complessiva del Centro Diurno non è pari a "233 mq" (originariamente indicato a pag.61 della DD n. 348/2020) bensì a **265 mq**, come si evince chiaramente dai documenti allegati dalla Scrivente all'istanza di autorizzazione;*

*b) in particolare, la superficie interna della struttura da realizzare è "**di complessivi 265 mq**, oltre 350 mq circa di area esterna privata che verrà in parte attrezzata a verde" e dunque il Centro Diurno rispetta i requisiti minimi previsti dal RR n.5/2019, che dall'art.6.1 del RR che prescrive per l'appunto una dimensione non inferiore a "complessivi 250 mq";*

c) d'altro canto, anche a prescindere dall'erronea determinazione della superficie complessiva del Centro Diurno, comunque l'istanza della Scrivente deve essere ammessa alla procedura di assegnazione dei posti per effetto della deroga strutturale prevista dall'art.3, co.1, della L.R. n.18/2020, secondo cui "sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione".

Alla nota allegava la seguente documentazione:

- Planimetria del progetto: pianta piano terra; pianta superfici nette;
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Documento d'identità del legale rappresentante Sig.ra Maria Luigia Paparella.

Con DD. n. 138 del 18/05/2021 avente ad oggetto "*Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre*" si procedeva:

1. *Ad assegnare i posti disponibili nel distretto di Barletta alla Nemesi srl in relazione all'istanza trasmessa con pec del 23/01/2020 dal Comune di Barletta (ricadente nel I bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013), per la realizzazione del Centro diurno disabili denominato "Effata", con dotazione di n. 30 posti, da ubicare nel Comune di Barletta alla via Arrigo Boito n.43 poiché essendo una struttura già esistente alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento, come prevede il comma 1 dell'art 3 della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020;*
2. *Integrare la DD 355 del 2020 con quanto disposto della presente determina riportando le seguenti diciture:
nella colonna relativa al numero dei posti assegnati:
"Nemesi srl (Via Arrigo Boito n. 32-34) 30 posti*

Nella colonna relativa alla motivazione

Nemesi srl (Via Arrigo Boito n. 32-34) "ammessa poiché essendo una struttura già esistente alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali

e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento, come prevede il comma 1 dell'art 3 della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020”;

3. *Disporre che con successiva determina sarà rilasciato il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla Nemesi srl in quanto assegnataria dei posti”;*

Visto il numero di istanze pervenute nel primo bimestre, nonché la disponibilità dei posti nel Distretto di Barletta, l'istanza presentata dalla struttura di cui sopra è compatibile al fabbisogno sanitario regionale.

Dall'istruttoria eseguita e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per 30 posti di un Centro diurno disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, il Comune di Barletta con nota prot. n. 4940 del 21/01/2020, ha dichiarato la *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della società Nemesi s.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 30 posti, denominato “*Effata*”, da realizzarsi nel Comune di Barletta, alla Via Arrigo Boito n.43; con la **prescrizione** che la società Nemesi s.r.l., invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, allo scrivente Servizio ed al Comune di Barletta, il **contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Barletta, alla Via Arrigo Boito n.43, **senza la clausola che consente, la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio**; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Nemesi s.r.l. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Nemesi s.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 23/01/2020, 21/01/2021 e 12/02/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Nemesi s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti letto si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della società Nemesi s.r.l. per l'autorizzazione alla

realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 30 posti, denominato "Effata", da realizzarsi nel Comune di Barletta, alla Via Arrigo Boito n.43; con la **prescrizione** che la società Nemesi s.r.l., invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, allo scrivente Servizio ed al Comune di Barletta, il **contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Barletta, alla Via Arrigo Boito n.43, **senza la clausola che consente la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio**; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Nemesi s.r.l. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Nemesi s.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 23/01/2020, 21/01/2021 e 12/02/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Nemesi s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti letto si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Barletta (damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it);
 - alla Nemesi s.r.l., in persona del suo legale rappresentante (nemesi.pec@pec.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n.10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)